



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE CIVILE

Settore Lavoro

SENT.N. _____

RUOLO N.

12190/2024

CRON. N. _____

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. **12190/2024** promossa da:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv.
XXXXXXXXXXXXXXXXX elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

RICORRENTE

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX elettivamente
domiciliato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso il difensore avv. XXXXXXXXX

RESISTENTE

Le parti hanno concluso come in atti

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso del 22 ottobre 2024, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha convenuto in giudizio
l'INPS al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“1) accertare e dichiarare l’illegittimità del rigetto della domanda di NASpI presentata dal
signor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXX 2023, con conseguente diritto ad essere
ammesso a godere del trattamento di NASpI ex art. 1 del D. Lgs. n. 22/2015 con decorrenza*



dal XXXXXXXXXXXX 2023, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per il periodo ex lege previsto, per tutti i motivi esposti in ricorso;

e per l'effetto

2) condannare l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del presidente pro tempore, a corrispondere al signor XXXXXXXXXXXXX il trattamento di NASpI ex art. 1 del D. Lsg. n. 22/2015, con decorrenza dal XXXXXXXX 2023 o dalla diversa data ritenuta di giustizia per il periodo ex lege previsto, oltre interessi legali come per legge;

In ogni caso

3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022, da distrarsi in favore della procuratrice costituita;

4) con sentenza esecutiva ex lege”.

2. L'INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa, di natura documentale, è stata decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e riserva del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.

4. Come è noto, ai sensi dell'art. 1 legge n. 22/2015, la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)” ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L'art. 3 legge n. 22/2015 dispone:

“1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;*
- b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;*

(...)”.



5. Il ricorrente ha riferito: di essere stato detenuto presso la Casa Circondariale di Milano “San Vittore Francesco di Cataldo”, ove ha lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, dal XXXXXXXX 2022 al XXXXXXXX 2023; di aver svolto mansioni di addetto alla spesa e inserviente di cucina per complessive 45 settimane (doc. 2: estratto contributivo e doc. 3: nn. 10 buste paga); che il rapporto di lavoro è cessato in data XXXXXXXX 2023 alla scadenza del termine (v. doc. 1); che nel corso del rapporto di lavoro, il Ministero della Giustizia ha provveduto a retribuirlo attraverso l’istituto della “mercede”, consegnandogli i relativi cedolini paga (cfr. doc. 3.1); che, in data 1° agosto 2023, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, ha presentato, tramite il Patronato INCA - CGIL di Milano, domanda di NASpI; che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, vantava più di 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e più di 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (cfr. docc. 3.1ss e 2: buste paga ed estratto contributivo); che INPS, nonostante la sussistenza dei requisiti, ha rigettato la domanda amministrativa.
6. Le allegazioni del ricorrente in merito alla durata del rapporto di lavoro e alla sua retribuzione trovano conferma nella documentazione allegata al ricorso e non sono contestate da INPS.
7. INPS ha sostenuto, richiamando il proprio messaggio Hermes n. 0000909 del 2019 e Cassazione penale n.18505 del 3 maggio 2006, che l’indennità in questione non spetta in quanto il rapporto di lavoro del detenuto “*ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l’ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all’indennità di disoccupazione*”.
8. La tesi di INPS non è condivisibile. La scrivente intende, infatti, aderire a quanto espresso da precedente di questo Tribunale, emesso in caso analogo e citato anche dalla difesa di parte ricorrente. Nella sentenza n. 4028/2024 (est. Dott. XXXXXXXXXXXX), la quale viene richiamata anche ai sensi dell’art. 118 disp. Att. C.p.c., si è affermato: “*va osservato che la peculiarità del lavoro penitenziario non può consentire l’introduzione di un trattamento differenziato tra i detenuti e gli altri cittadini in materia di assicurazione contro la disoccupazione. Gli articoli 35, comma 1, 38, comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione sanciscono la tutela del*



lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni” da parte della Repubblica; il diritto a che siano previsti e assicurati ai lavoratori “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia ... disoccupazione involontaria”; che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Le norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (D.lgs 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal D.lgs 124/2018) in applicazione dei suddetti principi prevedono: “Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.” (art. 15) L'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti penitenziari è disciplinata dall'art. 20 che, ai fini della presente causa, così prevede: “Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. (comma 1) Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato. (comma 2). L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. (comma 3) ... La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale.” (comma 13). Il lavoro dei detenuti è retribuito in relazione alla quantità e



qualità dell'attività prestata, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi (art. 22). Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge (art. 23).

Alla luce della normativa citata, il lavoro penitenziario alle dipendenze del e quello "libero" subordinato sono assimilabili: pertanto non possono sussistere ragioni per escludere il diritto alla naspi qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla normativa specifica. Peraltro non vi sono differenze tra lavoro penitenziario svolto all'interno alle dipendenze del e quello reso all'esterno in favore di un soggetto terzo (artt. 15, 2°, 25 bis della legge 354/1975 e artt. da 47 a 53 del DPR 230/2000). Con sentenza n. 158/2001, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 16 dell'art. 20 cit., ha sottolineato che "il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza propri dell'ambiente carcerario. Per tali ragioni è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in [...] generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato". Alla stregua di tali principi, se al detenuto che ha svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione carceraria all'interno dell'istituto di pena (come nel caso del ricorrente) si negasse, una volta scarcerato, il diritto alla naspi si impedirebbe il verificarsi della finalità rieducativa e di reinserimento sociale che costituisce l'essenza stessa del lavoro carcerario. Se l'ex detenuto, per il quale sono stati versati i contributi durante lo svolgimento di attività lavorativa in regime detentivo da parte del Ministero della Giustizia, non potesse accedere al trattamento di disoccupazione, si vedrebbe privato di un sostegno al reddito proprio nella fase più delicata del suo reinserimento sociale. Allo stesso modo negare la prestazione all'ex detenuto una volta cessato il rapporto di lavoro costituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini in possesso dei medesimi requisiti di legge per accedere alla prestazione in questione.

L'assimilazione del lavoro penitenziario, sia intramurario che al di fuori degli istituti di pena, a quello ordinario, è stata, da ultimo, riconosciuta con sentenza n. 396/2024 della



Corte di Cassazione, con la quale è stato riconosciuto il diritto del lavoratore detenuto a conseguire la prestazione di NASpI.

La Corte, richiamata l'evoluzione della disciplina del lavoro penitenziario, ha evidenziato come lo stesso abbia perso i tratti di specialità che lo caratterizzavano all'origine, riconoscendo, infine, in favore dei lavoratori detenuti i diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e le relative azioni di tutela dinanzi al medesimo Giudice del lavoro. La vecchia disciplina di cui al R.D. n. 787/1931 configurava il lavoro penitenziario come parte integrante della pena e strumento di ordine e disciplina, con conseguente qualificazione dello stesso come prestazione di diritto pubblico, non riconducibile allo schema del normale rapporto di lavoro.

Con la riforma del 1975 (Legge n. 354/1975, c.d. O.P.), tale impostazione è stata superata, il lavoro penitenziario ha perso il carattere di afflittività che lo connotava e ne è stata evidenziata la finalità rieducativa, riconoscendo al lavoratore detenuto vari diritti soggettivi, per quanto il lavoro continuasse a configurarsi come un obbligo e non solo come un diritto.

L'equiparazione tra il lavoro penitenziario e quello ordinario, ha sottolineato la Corte, è stata poi "normativamente sancita esplicitamente e ad ogni effetto" con la riforma dell'ordinamento penitenziario introdotta dal D. Lgs. n. 124/2018, con la quale, come previsto dalle disposizioni richiamate, è venuto meno l'obbligo del lavoro, si è stabilito che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato, che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera per agevolare il reinserimento sociale dei detenuti e che agli stessi è garantita la tutela previdenziale ed assistenziale ed ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.

Riguardo l'equiparazione in esame, la Corte ha affermato che "(...) risulta decisiva la considerazione secondo la quale, nonostante la peculiarità della disciplina di alcuni istituti derivanti dall'interferenza del trattamento penitenziario, la causa tipica del rapporto di lavoro – costituita dallo scambio tra attività lavorativa e remunerazione – resta centrale anche nel lavoro intramurario (...)"

Ancora, la Corte ha precisato che "la rieducazione ed il reinserimento sociale, lungi dall'essere elementi che alterano lo schema causale del rapporto, costituiscono il fine del lavoro", riconoscendo che "è la prestazione di lavoro in sé che ha un potenziale rieducativo



per i vari e diversi effetti che può produrre a favore della persona del detenuto (dal riempimento di un tempo altrimenti vuoto all'acquisizione di competenze professionali, al conseguimento di disponibilità economiche da destinare al mantenimento della famiglia ed al proprio futuro) tutti utili per agevolare il reinserimento della persona nella società libera e scongiurare effetti di isolamento e desocializzazione”, affermando, di conseguenza, che “il lavoro carcerario è tanto più rieducativo quanto più è uguale a quello dei liberi”.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte, in definitiva, ha confermato che “il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante le particolarità della regolamentazione normativa”, riconoscendo, peraltro, tale equiparazione già nel regime in vigore prima dell'ultima riforma del 2018.

Venendo all'esame dei requisiti per l'accesso alla naspi, va ricordato che il trattamento è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 3 co. 1) e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. 181/2000 (art. 3 co. 1, lett. a); possano far valere nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione (art. 3 co. 1, lett. b); possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (art. 3 co. 1, lett. c).

L'art. 3, al comma 2, precisa inoltre che “la” naspi è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.

Orbene il ricorrente è in possesso dei requisiti suddetti: infatti risulta provato lo stato di disoccupazione del ricorrente dalla certificazione del Centro per l'Impiego di Milano e dalla domanda amministrativa; le 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti lo stato di disoccupazione e le 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione dalle buste paga e dall'estratto contributivo, anche se tale ultimo requisito non è più previsto.



Con riferimento alla perdita involontaria dell'occupazione, va osservato che la stessa è stata determinata per scadenza del termine (...)".

9. Anche nel caso di specie, sovrapponibile a quello esaminato dal precedente appena richiamato, il ricorrente ha dimostrato la propria disoccupazione e la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 della l. n. 22/15 (v. Unilav, estratto contributivo e buste paga, doc.ti 1-3 ric.). Deve altresì ritenersi accertata, per le ragioni sopra esposte, la perdita involontaria dell'occupazione per scadenza del termine.
10. La domanda deve quindi essere accolta con condanna dell'INPS a corrispondere alla parte ricorrente la prestazione richiesta, con decorrenza dal 2 agosto 23, giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

definendo il giudizio,

in accoglimento del ricorso, condanna INPS a corrispondere al ricorrente il trattamento di NASPI ex art. 1, d.lgs. n. 22/2015, con decorrenza dal 2 agosto 2023;

Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

Riserva il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

Milano, 08/01/2025

Il Giudice
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

